



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

31 MAG. 2016 N. 520 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 15 GIU. 2016

Li 31 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 18 del **25/05/2016**

OGGETTO: Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre reclamo al Collegio avverso ordinanza G.E. 160/2016.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 26/03/2015 è stata notificata a questo Ente, prot. gen. 6922, la sentenza n. 1251/2015, pubblicata il 09/03/2015, R.G. 3494/2008, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, emessa nel giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di Castellaneta + altri, recante, fra l'altro, la condanna di questo Ente, di Cassandro Bellisario, l'eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe – tutti in solido fra loro – alla corresponsione delle somme (tutte specificate in sentenza) in favore delle parti elencate in sentenza oltre alla condanna dei convenuti in solido a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- avverso tale sentenza questo Ente ha proposto appello avanti alla Corte d'Appello di Lecce conferendo incarico all'avv. Onofrio SISTO, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 ed il Prof. Avv. Raffaele Guido RODIO, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, giusto decreto sindacale n. 32 del 14/04/2015.

CONSIDERATO che:

- con distinti atti di pignoramento presso terzi notificati in data 17 dicembre 2015, ad istanza di Tarquilio L., Giandomenico A., Giandomenico M., Giandomenico C., ed in data 27/12/2015, ad istanza di Tamburrano D., i creditori avevano inteso sottoporre a pignoramento presso il Banco di Napoli, agenzia di Castellaneta, che assolve le funzioni di tesoreria unica per conto del Comune opponente, tutte le "somme dovute o di spettanza del

Comune di Castellaneta ... dovute e debende per l'indicato servizio di tesoreria, anche a titolo di pattuita a da parte del Banco di Napoli ... il tutto fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, oltre interessi così come spettanti fino all'effettivo soddisfo, spese e competenze del procedimento e comunque per una somma non inferiore ad € 300.000,00- per quel che concerne il credito dei sigg.ri Tarquilio L. + 3, e comunque per una somma non inferiore ad € 1.144,689,48 per quel che concerne il credito del sig. Tamburrano D.”;

- che i creditori, assumevano che in forza della sentenza n. 1251/2015 del 5.3.2015, pubblicata il 9.3.2015 del Tribunale civile di Lecce I sezione, munita della formula esecutiva il 9.6.2015 e notificata in data 30.6.2015, e successivo atto di precetto, avevano intimato al Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare le somme rispettivamente precettate in conto capitale ed interessi e rivalutazione, oltre spese del precetto e accessori;
- che in data 14.1.2016 il Comune intestato ha deliberato, con efficacia immediatamente esecutiva, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, e si è in attesa dell'approvazione del piano;
- che per tale ragione l'Ente Civico, col proprio atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., manifestava di volersi opporre all'esecuzione intendendo in via preliminare e pregiudiziale instare per la immediata sospensione (c.d. necessaria) delle procedure esecutive promosse in proprio danno, ai sensi del IV comma dell'art. 134, dell'art. 243bis del D.Lgs 267/2000 “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243quater commi 1 e 3”;
- disposto il rinvio delle procedure per consentire ai creditori procedenti di replicare all'atto di opposizione, ed all'opponente Ente civico di dimostrare l'attivazione delle procedure di predisse sto, all'udienza del 04/05/2016 il G.E. riservava la propria decisione che scioglieva il successivo 11/05/2016, disponendo la sospensione della procedura esecutiva seppur con la precisazione “.. (con permanente vincolo, sino alla concorrenza del pignorato, in capo al terzo, naturalmente...), decisione che si intende impugnare, per chiederne la revoca e contestualmente la liberazione delle somme pignorate presso il terzo Banco di Napoli;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Paolo Miraglia, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al Corso Umberto n. 1.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO, altresì, che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre reclamo al Tribunale di Taranto all'ordinanza del G.E. dott. Cavallone del 04/05/2016 nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dai sigg.ri. Tarquilio Laura, Giandomenico Anna, Giandomenico Michele, Giandomenico Carmine rappresentati e difesi, anche per la parte esecutiva, dall'avv. Biagio Tanzarella e domiciliati presso lo studio del predetto legale, assunto al protocollo generale in data 17/12//2015 al n. 28721, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare e nel procedimento di pignoramento presso terzi avanti al medesimo G.E. R.g. 160/2016, riunito al precedente, promosso da Tamburrano D., rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Putignano.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Paolo Miraglia, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al Corso Umberto n. 1;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro